

## PROROGA DEGLI ADEGUAMENTI STATUTARI PER ODV, APS E ONLUS

*Tra le novità della legge di conversione del decreto Crescita vi è la proroga dal 3.08.2019 al 30.06.2020 del termine entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e bande musicali possono effettuare l'adeguamento dei propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, usufruendo di maggioranze semplificate, ossia delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.*

*Possono fruire della proroga al 30.06.2020 anche le imprese sociali per adeguare gli statuti alle norme del D. Lgs. 112/2017.*

### Indice

Proroga degli adeguamenti

Pag. 2

Organo di controllo e revisione legale

Pag. 6



## ADEGUAMENTI STATUTARI PER ODV, APS E ONLUS

La legge 28.06.2019, n. 58, di conversione del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto Crescita), ha prorogato **dal 3.08.2019 al 30.06.2020** il termine di adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017) per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. Il provvedimento inserisce nella proroga anche le bande musicali e le imprese sociali. Per queste ultime il termine di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 3.07.2017, n. 112 era scaduto il 20.01.2019. L'adeguamento è finalizzato all'iscrizione tra gli Enti del Terzo settore (ETS) e, di conseguenza, nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

### PROROGA DEGLI ADEGUAMENTI

#### ADEMPIMENTO

- Obbligo di adeguamento statutario alle **disposizioni del Codice del Terzo settore** (D. Lgs. 117/2017) per:
  - .. **organizzazioni di volontariato** (ODV);
  - .. **associazioni di promozione sociale** (APS);
  - .. **Onlus**;
  - .. **bande musicali**: fattispecie introdotta dalla L. 58/2019
- Obbligo di adeguamento statutario alle **disposizioni del D. Lgs. 112/2017** per:
  - .. **imprese sociali**.

#### TERMINE

Ente	Termine originario	Temine prorogato
ODV, APS, Onlus.	Il termine di adeguamento era fissato al 3.08.2019.	Proroga al <b>30.06.2020</b> .
Imprese sociali.	Il termine era fissato al 20.01.2019.	

#### MODALITÀ DI APPROVAZIONE PER ODV, APS, ONLUS

Il Ministero del Lavoro, con la [circolare 20/2018](#), ha individuato tre distinte tipologie di norme del Codice del terzo settore suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario.

Norme del Codice del terzo settore (CTS)	Maggioranze assembleari
<p><b>Inderogabili.</b></p> <p><b>Derogabili</b> attraverso espressa previsione statutaria (individuabili normalmente in funzione della formula legislativa “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”).</p> <p><b>Facoltative</b> (individuabili normalmente in funzione delle formule legislative: “l’atto costitutivo o lo statuto possono ...” o “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono”).</p>	<p>È possibile l'utilizzo delle <b>modalità e maggioranze previste per l'assemblea ordinaria</b> nei casi in cui si operi nell'ambito delle clausole inderogabili o derogabili.</p> <p>Le variazioni statutarie potranno essere approvate solo tramite convocazione dell'<b>assemblea straordinaria</b>, con osservanza dei relativi quorum costitutivi e deliberativi.</p>

#### EFFETTI DELLA PROROGA

<p><b>Enti che hanno già adeguato lo statuto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odv e Aps devono inviare i nuovi statuti all'ente di riferimento per la tenuta dei registri regionali e provinciali del volontariato e dell'associazionismo (Regione).</li> <li>• Per le Onlus il nuovo statuto deve essere trasmesso all'Anagrafe delle Onlus.</li> <li>• Le Aps in forma di Onlus dovranno effettuare una doppia comunicazione a Regione e Anagrafe delle Onlus.</li> </ul>
<p><b>Enti che non hanno avviato o completato la procedura</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono decidere di effettuare l'adeguamento entro il 3.08.2019 oppure di fruire del maggior termine concesso con la proroga (30.06.2020).</li> <li>• In quest'ultima ipotesi potrà essere consentita una maggiore partecipazione degli associati all'assemblea ovvero l'inserimento di ulteriori modifiche.</li> </ul>

**Tabella**

**Tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del terzo settore (D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo settore) - C.M. Lavoro 20/2018**

- Soggetti interessati: enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'Anagrafe delle Onlus.
- Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari: **30.06.2020**.
- Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea): a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).
- Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101.
- Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 30.06.2020 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.

Articolo CTS	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	• 2 ipotesi: .. inserimento della previsione: facoltativa; .. adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria.	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 c. 1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8 c. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata
10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da: ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 c. 3, 35 c. 5, 37 c. 2 D. Lgs. 117/2017; art. 6 D. Lgs. 112/2017, art. 1 L. 381/1991, D.M. Mise 6.3.2013 art. 3, c. 2	Semplificata
32 c. 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria.	Semplificata
		ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata
35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria	Semplificata
		APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata
37 c. 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata

Tabella (segue)

Articolo CTS	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
13 cc. 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14 c. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 c. 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 cc. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24 c. 1	Diritto di voto dei neoassociati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peggio	Semplificata
24 c. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 c. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24 c. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
24 c. 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24 c. 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata
25 c. 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25 c. 2	Competenze assemblea (enti con associati $\geq$ 500)	Derogatoria	Semplificata
25 c. 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26 cc. 1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, cc. 3, 4, 5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26 c. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
26 c. 8	Organo di amministrazione nelle Fondazioni	Obbligatoria (c. 7) o Facoltativa (c. 3, 4 e 5) <sup>(1)</sup>	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa

Tabella (segue)

Articolo CTS	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali	Semplificata
		Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Non semplificata
30 c. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata
32 c. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata
32 c. 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista	Non semplificata
		Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)	Semplificata
34 cc. 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35 c. 1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35 c. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
38 c. 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41 c. 3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41 c. 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata
41 cc. 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata
<b>Nota<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5 (art. 26, c. 8 D.Lgs. 117/2017).</li> <li>Pertanto, l'art. 26, c. 8, specificamente dedicato alle fondazioni del Terzo settore, prevede l'obbligatorietà della previsione di un organo di amministrazione, mentre quella relativa alla costituzione di un organo assembleare o di indirizzo è demandata alle previsioni statutarie, mantenendo quindi carattere facoltativo.</li> </ul>		

**ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

**ORGANO  
DI CONTROLLO**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fondazioni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle fondazioni del terzo settore <b>deve</b> essere nominato un organo di controllo, anche monocratico (sindaco unico o revisore unico, collegio sindacale).</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Associazioni riconosciute e non riconosciute</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico è <b>obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. totale dell'<b>attivo</b> dello stato patrimoniale: <b>€ 110.000,00;</b></li> <li>.. totale delle <b>entrate</b> comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, ecc.): <b>€ 200.000,00;</b></li> <li>.. <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio: <b>5 unità.</b></li> </ul> </li> </ul>				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Patrimoni destinati</b></td> <td>La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.</td> </tr> <tr> <td><b>Cessazione obbligo</b></td> <td>L'obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, <b>per 2 esercizi consecutivi</b>, i predetti limiti non vengono superati.</td> </tr> </table>	<b>Patrimoni destinati</b>	La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.	<b>Cessazione obbligo</b>	L'obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, <b>per 2 esercizi consecutivi</b> , i predetti limiti non vengono superati.
<b>Patrimoni destinati</b>	La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.				
<b>Cessazione obbligo</b>	L'obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, <b>per 2 esercizi consecutivi</b> , i predetti limiti non vengono superati.				

**REVISIONE  
LEGALE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le Fondazioni del terzo settore <b>devono</b> nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale scelti tra i revisori legali nell'apposito registro istituito dal M.E.F <b>quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. totale dell'<b>attivo</b> dello stato patrimoniale: <b>€ 1.100.000,00;</b></li> <li>.. totale delle <b>entrate</b> comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, ecc.): <b>€ 2.200.000,00;</b></li> <li>.. <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio: <b>12 unità.</b></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le Fondazioni del terzo settore <b>devono</b> nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale scelti tra i revisori legali nell'apposito registro istituito dal M.E.F <b>quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. totale dell'<b>attivo</b> dello stato patrimoniale: <b>€ 1.100.000,00;</b></li> <li>.. totale delle <b>entrate</b> comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, ecc.): <b>€ 2.200.000,00;</b></li> <li>.. <b>dipendenti</b> occupati in media durante l'esercizio: <b>12 unità.</b></li> </ul> </li> </ul>				
	<table border="1"> <tr> <td><b>Patrimoni destinati</b></td> <td>La nomina del revisore legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.</td> </tr> <tr> <td><b>Cessazione obbligo</b></td> <td>L'obbligo di nomina viene meno se, <b>per 2 esercizi consecutivi</b>, i predetti limiti non vengono superati.</td> </tr> </table>	<b>Patrimoni destinati</b>	La nomina del revisore legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.	<b>Cessazione obbligo</b>	L'obbligo di nomina viene meno se, <b>per 2 esercizi consecutivi</b> , i predetti limiti non vengono superati.
<b>Patrimoni destinati</b>	La nomina del revisore legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.				
<b>Cessazione obbligo</b>	L'obbligo di nomina viene meno se, <b>per 2 esercizi consecutivi</b> , i predetti limiti non vengono superati.				